"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO A SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Importo stimato a base dell'appalto: € 1.500.000,00 al netto degli oneri fiscali.

Premesse

Il bando di gara, il Capitolato Tecnico Speciale d'appalto, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", il modello di dichiarazione per la partecipazione alla gara, il modello per la formulazione dell'offerta economica e la restante documentazione di gara sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 — 38100 TRENTO tel.: 0461/496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali — Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 -- 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496460), entro e non oltre **12 giorni antecedenti** il termine per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, **almeno 6 giorni** prima della scadenza del temine di presentazione dell'offerta.
L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (anche avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale) in funzione dei criteri e dei fattori ponderali citati nel successivo Par. 6 e nel bando di gara, e qui di seguito indicati:

merito tecnico fino a 40 punti;
qualità del progetto fino a 40 punti;
offerta economica fino a 20 punti.

Par. 1
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006, 163, alla L..P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.l0-40/Leg..

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'ad. 83 dcl D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori pondera!i indicati nel bando di gara e nei seguenti paragrafi 4, 5 e 6.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, e, in caso negativo, procedendo all'esclusione del concorrente dalla gara. Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'ad. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a sorteggiare pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare mediante nota inviata via fax, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo par. 8, punto 2).

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già inoltrato in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

a) all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
b) trasmettere le offerte tecniche alla Commissione tecnica appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara per l'attribuzione dei punteggi ai tini dell'aggiudicazione.

La Commissione di cui sopra provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato nei seguenti paragrafi 5 e 6, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara. Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto e dalle presenti Norme per la partecipazione, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 6.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni singola offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."*

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni – dovranno fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio stesso, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni

determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura del Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998. n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Par. 2
MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E GESTIONI GENERALI
UFFICIO APPALTI
Via Dogana, n. 8 - l° piano — stanza 101
38100 - TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2007

un plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: "**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO A SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**".

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
c) mediante consegna diretta al **SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E GESTIONI GENERALI, Ufficio Appalti, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 – l° piano - stanza 101,** che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da altre strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in via Dogana, n. 8 a Trento, il giorno **21 novembre 2007**, alle ore **9.00.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal seguente paragrafo 4, lettera A).

Par. 4
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, a pena l'esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

a) l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato al successivo **par. A);**

b) la cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui al successivo par. 7.1;

c) la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza, pari ad Euro 80,00, secondo quanto indicato al successivo par. C).

d) la busta contenente **l'offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, e la rispettiva dicitura **"Offerta Tecnica"**, secondo quanto di seguito specificato al par. 5.1).

e) la busta contenente **l'offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, e la rispettiva dicitura **"Offerta Economica"**, secondo quanto di seguito specificato al par. 5.2.a) e 5.2.b). Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2.c) dovrà inserire le

medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica, dovrà essere inserita l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnate da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1) il non essere stati accreditati nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 - ne l'essere accreditati ai sensi del CAPO I del D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m. e i. per la realizzazione di attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento;
2) l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, con l'indicazione dell'oggetto sociale;
3) la presenza, fra le finalità statutarie, dell'esercizio della produzione di software e della progettazione, realizzazione e prestazioni di servizi per soluzioni integrate di networking e telecomunicazioni;
4) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:
   a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure sopra richiamate: *(la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):*
      - *il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;*
      - *ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;*
      - *i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;*
      - *gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi.*

c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna. con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti gli alti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo *(la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):*
   - *il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;*
   - *ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;*
   - *i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;*
   - *gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi;*
   - *i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata una delle condanne sopra menzionate, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata).*

Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445. comma 2. del codice di procedura penale.

Si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti sopra individuati che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi.

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990. n. 55;

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

l) di non aver reso, nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del lo Stato in cui sono stabiliti;

l) che l'impresa in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;

m) la non applicazione del la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

5) la presa visione ed accettazione del bando di gara, del Capitolato Tecnico Speciale d'appalto e relativi allegati, delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*" e della restante documentazione di gara;

6) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;

7) che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 cod. civ. o aventi in comune uno o più legali rappresentanti;

8) *eventualmente*, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

9) di avere realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto prestati e conclusi nell'ultimo triennio, riferiti alle procedure di analisi, realizzazione ed implementazione di sistemi informativi, per un importo complessivo almeno pari Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), al netto degli oneri fiscali, elencandone i rispettivi importi, date e committenti.

VARIE

- *(eventuale per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI):* indicazione dell'impresa capogruppo, delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per quelli non costituiti, dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- (*eventuale, per i CONSORZI*): l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio presenta l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata e, per quelli non costituiti, dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- (*eventuale, in caso di G.e.i.e.*): dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Il ***Modello presentazione istanza e dichiarazioni*** è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e può essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali.

B) **CAUZIONE PROVVISORIA** per un massimale pari a Euro 30.000,00=. Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria vedasi par. 7.1 delle presenti *"Norme per la partecipazione alla gara"*.

C) **A RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** di **Euro 80,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 10 gennaio 2007 - istruzioni contenute sul sito internet:www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG.
La presente procedura viene identificata con il seguente codice **CUPAT 222000554**.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità:
mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il codice CUPAT che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta di versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l' esclusione dalla gara.

D) **OFFERTA TECNICA** per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti *"Norme per la partecipazione alla gara"*. La busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 2.

E) **OFFERTA ECONOMICA** per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi part. 5.2.a), 5.2.b) e 5.2.c) delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". La busta contenente l'offerta economica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 2.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **raggruppamento temporaneo** le dichiarazioni di cui alla lettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dovranno essere prodotte da **ciascuna impresa associata** e sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

Le imprese del **raggruppamento temporaneo** dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le parti del servizio che saranno prestate da ciascuna, **nonché, per quelli non ancora costituiti, dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Cumulabilità dei requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: i requisiti di cui al punto 9 sono valutati cumulativamente in capo al raggruppamento.

Tutti gli altri requisiti **non possono essere cumulati** e devono essere posseduti **singolarmente da ciascuna** impresa raggruppata.

In caso **di consorzio ex art. 2602 c.c. o di G.E.I.E** il consorzio o, rispettivamente, il G.E.I.E. nonché **ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E.** dovrà presentare le dichiarazioni di cui alla lettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sottoscritte da ciascun legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

I requisiti di cui al punto 9 sono valutati **cumulativamente** in capo al consorzio o al G.E.I.E.

Per **tutte le altre forme di consorzio**, il consorzio dovrà rendere le dichiarazioni di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. **Ai fini della stipulazione del**

contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I **consorzi e i G.E.I.E** dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo **del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.**

AVVALIMENTO

In conformità all'ari. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, indicate nel presente paragrafo dovranno essere prodotte:

a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti economici di cui al **punto 9** necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D. 163/2006 (si veda il punto 4 delle dichiarazioni sopra indicate);

c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

❖

La mancata presentazione di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente par. 4, lett. A), della documentazione di cui al successivo par. 7.1 (cauzione provvisoria), nonché la ricevuta di versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvedere a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo fax, entro un termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione di un documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38, co. 3 del D.P.R. 445/2000 , il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno comunque essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena risoluzione del contratto.

Par. 5
MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta tecnica ed quella **economica** dovranno essere redatte **in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo**.

Entrambe dovranno essere **sottoscritte dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa) o del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata.

Sono presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: **"Offerta tecnica", "Offerta economica"** e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico esterno, contenente anche gli ulteriori documenti per la partecipazione (par. 4).

5.1 OFFERTA TECNICA

Nella busta (o plico) contenente l'offerta tecnica, adeguatamente sigillata con le medesime modalità previste per il plico esterno, il concorrente dovrà inserire una **relazione**, che sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata a supporto degli organi di gara, contenente la descrizione della struttura organizzativa messa a disposizione per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, delle modalità di esecuzione e di quanto richiesto nell'art. 2 nel Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto e delle attrezzature utilizzate.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta dovrà necessariamente evidenziare gli elementi che consento la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo par. 6.1.

Eventuali condizioni migliorative di quelle del Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni innovative effettivamente utili al miglioramento complessivo del servizio e/o degli standard.

5.2a OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da inserire in una apposita busta adeguatamente sigillata con le medesime modalità previste per la busta contenente l'offerta tecnica e per il plico esterno, dovrà contenere **l'indicazione del prezzo (in cifre e in lettere) complessivo offerto** per la prestazione del servizio di cui al presente appalto.

In caso di discordanza tra l'indicazione dell'offerta espressa in cifre o in lettere sarà tenuto in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione appaltante e quindi il più basso.

L'offerta economica **dovrà inoltre contenere la specifica descrizione della composizione del prezzo complessivo**, mediante precisazione del costo orario

applicato per il personale dipendente o collaboratori esterni, del numero di addetti impiegati, **con riferimento a ciascuna diversa qualifica**.

Dall'analisi dell'offerta economica condotta sulla base degli elementi sopra individuati dovrà risultare che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dai C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali - CONSILP) e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

Il modello per la presentazione dell'Offerta Economica è contenuto nell'Allegato 2 *"Modello per la composizione dell'offerta economica"* al Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto ed è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it o può essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali.

Si ricorda che, nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto (Par. 5.3), il concorrente potrà inserire le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 al fine della eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5.2b SUBAPPALTO

E' possibile il subappalto delle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 fino al limite massimo del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

Qualora l'offerente intenda affidare in **subappalto** parte delle attività, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'offerente (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'offerente), del consorzio, del G.E.I.E. o dell'offerente capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito**, indicando le parti dell'attività che intende subappaltare e la misura del subappalto**. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna offerente raggruppata.**

Non saranno ritenute regolari le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte delle attività che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano le indicazioni quantitative richieste.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

5.2.c GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, co. 2 del suddetto decreto.

In tale caso, le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Par. 6
PUNTEGGI

6.1 PUNTEGGIO TECNICO

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale) qui di seguito indicati:

1) **40 punti (massimo)** per il merito tecnico, in termini di:
   - corrispondenza e coerenza della proposta tecnica presentata con quanto richiesto dalla normativa e prassi amministrativa comunitaria (fino a 10 punti);
   - tempi di realizzazione delle attività e funzioni richieste (fino a 8 punti),
   - equilibrio fra servizi e mezzi messi a disposizione (fino a 7 punti);
   - precisione e attendibilità delle analisi (fino a 5 punti);
   - innovatività delle proposte (fino a 4 punti);
   - grado di innovazione nell'uso delle tecnologie (fino a 3 punti);
   - scelte organizzative e logistiche in funzione dei servizi richiesti (fino a 3 punti);
2) **40 punti (massimo)** per la qualità del progetto, in termini di:
   - metodologia dell'analisi, realizzazione e gestione di Sistemi Informativi nel settore della formazione cofinanziata (fino a 10 punti);
   - capacità di analizzare, realizzare e gestire procedure di rendicontazione e monitoraggio fisico-finanziario del Fondo Sociale Europeo (fino a 10 punti);
   - tecniche e modalità messe a disposizione per ciascuna delle attività descritte all'art. 2 (fino a 10 punti);
   - qualità e quantità delle risorse umane (espressa in giornate uomo di otto ore), per ciascuna delle figure indicate dovrà essere fornito il relativo *curriculum vitae* (fino a 5 punti)
   - formazione erogata ai propri dipendenti e collaboratori (fino a 5 punti).

Si provvederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica per le sole imprese che abbiano raggiunto nella valutazione dell'offerta tecnica **un punteggio complessivo minimo di 40 (quaranta) punti.**

6.2 PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio relativo all'offerta economica (20 punti massimo), sarà attribuito ad ogni singola offerta applicando la formula:

$$\text{Punteggio offerta in esame} = \frac{20 \times \text{Prezzo più vantaggioso}}{\text{Prezzo offerta in esame}}$$

La mancata osservanza delle modalità richieste per la presentazione dell'offerta, l'irregolarità o l'incompletezza della medesima o dei documenti specificatamente indicati nelle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*" comporteranno **l'esclusione dalla procedura**.

Par. 7
MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fine della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari a **Euro 30.000,00**=, (trentamila/00) a garanzia del la stipula del contratto in caso di aggiudicazione. L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di uno dei documenti di cui sopra.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito **dall'impresa capogruppo** in nome e per conto proprio e delle

mandanti. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o poliza fidejussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 dd. 20 novembre 1998, la sottoscrizione del soggetto fideiussore dovrà essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:
  - I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

    oppure
  - II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito);
- massimale o importo garantito pari a **Euro 30.000,00**=
- con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - **a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione dei contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";**
  - **b) "la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";**
  - **c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta";**
  - **d) il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
  - **e) il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.

La mancata costituzione del deposito cauzionale con il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore. apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizia fidejussoria;
- massimale o importo garantito pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida lino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";
  b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta del la stessa, inoltrata con lettera raccomandata cui avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento del medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato

pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";

d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";

e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli e o altri ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fidejussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contralto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai sudetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 8
DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara. Si invitano i partecipanti a precostituire i documenti necessari

alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

1) il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e le seguenti diciture:

   I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
   II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successi e modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.

2) Certificato o dichiarazione rilasciata dal/dai committente/i che dimostri che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto prestati e conclusi nell'ultimo triennio, riferiti alle procedure di analisi, realizzazione ed implementazione di sistemi informativi, per un importo complessivo almeno pari a Euro 1.000.000,00, al netto degli oneri fiscali.
3) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'Impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale dei casellario giudiziale.
4) Se non già dichiarate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
5) Eventuale Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari al la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, la seguente ulteriore documentazione:

- certificato penale del casellario giudiziale, riferito ai soggetti di cui all'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante che l'impresa non ha in corso alcuna delle procedure di cui all'art. 38, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;

- documentazione attestante l'ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- documentazione attestante l'assolvimento dei previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- la non applicazione all'impresa di sanzioni interdittive;
- DURC.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, dalla dichiarazione del legale rappresentate attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione Europea,** ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Qualora il risultato delle verifiche non confermi il contenuto delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà **all'annullamento dell'aggiudicazione** in capo al soggetto interessato, all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La Provincia si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senta preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o disporre controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni di impegno rese dai singoli esercenti sottoscrittori le dichiarazioni di impegno.

Par. 9
ALTRE INFORMAZIONI

La mancata presentazione di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente par. 4, lett. A) nonché della documentazione di cui al par. 7.1 (cauzione provvisoria), nonché la ricevuta di versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvedere a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo fax, entro un termine perentorio fissato,

i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione di un documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38, co. 3 del D.P.R. 445/2000 , il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione e consorzio).

Inoltre non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cc. indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di rilevata partecipazione di Imprese controllanti e controllate, si procederà **all'esclusione dalla gara di entrambe le imprese.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'ari. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse pubblico. L'Amministrazione comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti e provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato Tecnico Speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "*Norme di partecipazione alla gara*".

L'affidamento del servizio ha durata dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto. La Provincia si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi o identici, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di in informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s'informano concorrenti alla procedura di gara che:

1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2) il trattamento sarà attuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei servizi;
4) il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5) il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE
- dott. Tommaso Sussarellu -

Per informazioni e chiarimenti:
dott.ssa Sara Buratti (0461-496433).

LCSB